



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI “M.FANNO”

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT

PROVA FINALE

“Le immobilizzazioni materiali secondo i principi
contabili nazionali ed internazionali”

RELATORE:

CH.MA PROF.SSA Silvia Pilonato

LAUREANDO: Edoardo Ragnelli
MATRICOLA N. 1066316

ANNO ACCADEMICO 2015 – 2016

Ai miei genitori Renato e Carla...

A mia nonna Luciana...

Ai miei amici e compagni di università...

Indice

Introduzione	7
1. Le immobilizzazioni materiali	9
1.1. Definizione generale	9
1.2. La disciplina nazionale delle immobilizzazioni materiali	9
1.3. La disciplina internazionale delle immobilizzazioni materiali	11
2. Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali	15
2.1. Premessa	15
2.2. Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili nazionali	15
2.2.1. Il criterio generale di valutazione	15
2.2.2. Il costo di acquisto o di produzione.....	16
2.2.3. L'ammortamento.....	17
2.2.4. I costi che si manifestano successivamente all'acquisizione dell'immobilizzazione ..	19
2.2.5. Il valore di fine esercizio	19
2.3. Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili internazionali	20
2.3.1. Come viene determinato e contabilizzato il valore iniziale	21
2.3.2. I costi sostenuti successivamente all'iscrizione iniziale	22
2.3.3. La valutazione di fine anno	22
2.4. Principali differenze riscontrate, tra l'orientamento nazionale ed internazionale, riguardanti le immobilizzazioni materiali	27
3. Un caso particolare: i beni in leasing	29
Conclusione	41
Bibliografia	43

Introduzione

Nel corso di questa relazione si parlerà di una componente molto importante dell'attivo di Stato Patrimoniale: le immobilizzazioni materiali.

In particolare, si tratterà il confronto tra i principi contabili nazionali e gli IAS/IFRS per quanto riguarda questo tipo di attività, soffermandosi anche sul loro concreto utilizzo da parte delle imprese.

In seguito, verrà approfondito il trattamento contabile di questo tipo di beni durevoli secondo i due diversi principi.

Più precisamente, per quanto riguarda i principi OIC si parlerà delle disposizioni previste dal Codice Civile applicabili alle immobilizzazioni materiali, al caso in cui esse siano state acquistate oppure costruite internamente, dei costi che si manifestano successivamente all'acquisizione. Inoltre, si tratterà anche del valore da ammortizzare e sul come si determina il valore durevole di fine esercizio.

Per quanto riguarda, invece, i principi contabili internazionali, ci si soffermerà sull'acquisto delle immobilizzazioni, su come avviene la contabilizzazione dei beni costruiti all'interno dell'azienda, della capitalizzazione dei oneri finanziari e si farà un accenno ai costi di manutenzione (ordinari e straordinari). Si parlerà anche della valutazione di fine anno che può essere svolta facendo ricorso a uno dei due metodi principali disciplinati dall'organismo internazionale di contabilità, quello del costo e quello della rideterminazione del valore.

Verrà, infine, effettuato un approfondimento sui dei beni in leasing, che presentano delle particolarità per quello che concerne la classificazione delle loro operazioni e la loro contabilizzazione, che può avvenire (non ancora per molto secondo quanto previsto dal nuovo principio IFRS 16) utilizzando due differenti metodi.

1. Le immobilizzazioni materiali

1.1. *Definizione generale*

Le immobilizzazioni sono fattori produttivi che hanno un impatto particolare sul circuito della produzione aziendale. Si parla, infatti, di fattori aventi un'utilità pluriennale (o a fecondità ripetuta) ossia fattori che daranno il loro contributo allo svolgimento dell'attività d'impresa per un periodo superiore ad un esercizio amministrativo.

Un particolare tipo di immobilizzazioni sono quelle materiali, ovvero beni che hanno la caratteristica di essere tangibili. Questi, come appena citato, sono destinati ad essere utilizzati durevolmente e, quindi, costituiscono una componente permanente di cui l'impresa dispone (partecipano alla formazione del reddito di due o più periodi amministrativi). Infatti, l'investimento nella loro produzione o nel loro acquisto sono destinati a produrre benefici in modo duraturo.

Questo tipo di beni strumentali sono, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, mobili, macchine d'ufficio, automezzi

Questo viene spiegato nel capitolo seguente (questa è solo una definizione generale per avere un'idea di che cosa sono questo tipo di attività).

1.2. *La disciplina nazionale delle immobilizzazioni materiali*

I principi contabili nazionali sanciscono, per coloro che sono tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, i modi secondo i quali i fatti di gestione devono essere contabilizzati nonché i criteri di valutazione oltre a quelli che servono per rappresentare i valori di bilancio in modo chiaro, veritiero e corretto (art. 2423, Codice Civile).

Questi principi, oltre a svolgere una funzione di integrazione delle norme del codice civile, sono stati introdotti per dare loro una interpretazione.

Fino ai primi anni duemila era la Commissione dei Consigli Nazionali dei Dottori Commerciali e dei Ragionieri ad emanare tali principi mentre, attualmente, tale compito è affidato all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Secondo l'art. 9-bis del D. Lgs. n. 38 del 28 Febbraio 2005 (aggiornato con la legge 11 agosto 2014, n.116) le funzioni di questo organismo sono quelle di "emanare i principi contabili nazionali, di supportare l'attività del Parlamento e del Governo, per tutto ciò che riguarda le disposizioni contabili, e di partecipare

ai processi di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con lo IASB e con gli altri organismi contabili dei vari Paesi”.

Riguardo alle immobilizzazioni materiali, l’Organismo Italiano di Contabilità le disciplina nel principio contabile denominato “OIC 16”. Questo principio, è stato più volte riformato dal momento della sua prima introduzione. Per Fornaciari (2015) le frequenti rielaborazioni sono state effettuate per renderne più facile l’interpretazione di tale principio da parte degli utilizzatori, oltre che per perseguire l’obiettivo di attuare un più facile coordinamento con gli altri principi OIC. Le ultime modifiche risalgono, infatti all’anno 2014, in cui l’OIC (Fondazione OIC – OIC 16):

- ha introdotto delucidazioni riguardanti l’ammortamento e il suo ambito applicativo. Nello specifico, è stato introdotto un chiarimento riguardo al fatto che l’ammortamento deve essere interrotto quando il valore residuo del cespite preso in considerazione è, come minimo, uguale al suo valore contabile. Inoltre, sono state fornite delle indicazioni su come deve essere effettuato l’ammortamento in quelle parti del cespite che hanno una vita utile diversa da quest’ultimo;
- ha precisato che l’ammortamento non deve più essere interrotto nel caso in cui il bene non viene utilizzato per un lungo periodo;
- ha introdotto la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari (sia specifici che generici) in proporzione al tempo che ci si mette per la fabbricazione del bene (periodo di tempo che va dal momento in cui vengono effettuati i pagamenti ai fornitori relativi al bene fino momento in cui è esso è pronto per essere utilizzato);
- ha soppresso la previsione riguardante il divieto di scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui quest’ultimi si trovano quando il valore del terreno considerato è sostanzialmente pari a quello di ripristino o bonifica del sito. Questo, ai fini di una rappresentazione in bilancio, relativa ai terreni, più esaustiva ed idonea a facilitarne l’interpretazione da parte degli utilizzatori;
- ha introdotto delle precisazioni riguardanti le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito. In particolare, l’importo di tali beni deve essere rappresentato in stato patrimoniale secondo il loro “presumibile valore di mercato” al momento in cui vengono acquisiti, al lordo di eventuali costi accessori;
- ha precisato che le perdite di valore (qualora si verificassero) di beni fecondità ripetuta, precedentemente rivalutati, devono transitare nel conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute (salvo diversa disposizione);

Quest'ultima versione dell'OIC 16 del 2014 va a sostituire quella del 2005, anche con l'inserimento a parte, nell' OIC 9, della disciplina riguardante la svalutazione per perdite durevoli delle immobilizzazioni.

Dall'inizio del 2016, l'OIC ha ritenuto necessario effettuare una serie di aggiornamenti ai determinati principi contabili. Per ciò che riguarda l'OIC 9 e 16 sono state effettuate delle proposte che, anche se ancora in bozza, andranno a modificare il loro contenuto per tenere conto di tutte le novità che sono state introdotte attraverso il recepimento della Direttiva dell'Unione Europea n. 34 del 2013.

Per quanto riguarda l'OIC 9, le modifiche più sostanziali riguardano la rimozione della sezione straordinaria del conto economico, l'introduzione di una definizione del "fair value" in linea con il principio OIC riguardante gli strumenti finanziati derivati e l'inserimento del divieto di ripristinare il valore dell'avviamento (art. 2426, comma 1, Codice Civile).

In riferimento, invece, all'OIC 16, le modifiche sono idonee a chiarire le regole riguardanti la rilevazione iniziale dei beni materiali. In particolare, si vuole rendere chiaro che la data di rilevazione iniziale deve coincidere con quella in cui si ha il trasferimento di tutti i benefici e oneri riguardanti l'immobilizzazione che normalmente è la data in cui avviene il trasferimento della proprietà (se queste ultime due date non coincidono si fa riferimento alla data di trasferimento dei benefici e rischi).

Inoltre, in tutti e due i principi OIC, sono state introdotte una serie di regole per rendere più agevole la fase di transizione al nuovo principio (Fondazione OIC).

1.3. La disciplina internazionale delle immobilizzazioni materiali

I principi contabili internazionali, la cui nascita risale al 1973, sono stati introdotti all'interno dei Paesi membri della Comunità Europea per determinati tipi di società attraverso un regolamento comunitario (regolamento C. E. n. 1606 del 2002). L'organo che da sempre si occupa dell'emanazione di tali principi contabili (denominati IAS – International Accounting Standards - fino al 2001 mentre ora vengono chiamati IFRS – International Financial Reporting Standards) è lo IASB (International Accounting Standards Board).

Si può dire che la loro introduzione è dovuta al fatto che, in un mondo sempre più globalizzato in cui le relazioni tra membri di diversi Paesi sono sempre più frequenti, si è sentita la necessità di avviare un processo di armonizzazione delle regole contabili che porti ad un miglioramento, dal punto di vista dell'efficienza, dei mercati finanziari europei oltre

che ad un loro sviluppo; questo perché, quelle realtà imprenditoriali che utilizzano tali principi, generalmente sono in grado di attirare capitale straniero con più facilità, visto che i loro bilanci possono essere confrontati più agevolmente.

Prima della loro immissione all'interno del sistema comunitario europeo, infatti, vi era un basso grado di confrontabilità tra i bilanci delle diverse aziende dei Paesi membri frenando, di conseguenza, lo sviluppo dei suddetti mercati finanziari (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

In Italia, secondo Bianchi (2008), il passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali darà vita ad un processo di ammodernamento che porterà, inevitabilmente, a diversi cambiamenti all'attuale ordinamento nazionale. Questo passaggio, tuttavia, non sarà certo privo di insidie poiché, ora come ora, le continue modifiche dal punto di vista legislativo per passare agli standard internazionali, fanno sì che sia difficile creare una panoramica esaustiva sulla situazione.

Attualmente, stando al D. Lgs. N. 38 del 2005, sono obbligate a redigere il bilancio (di esercizio e consolidato), secondo i principi contabili IAS/IFRS, i seguenti soggetti:

- società quotate nei mercati europei;
- banche e intermediari finanziari soggetti a vigilanza;
- società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- società di assicurazione non quotate per quanto riguarda solo il bilancio consolidato;
- società di assicurazione quotate.

In riferimento alle immobilizzazioni materiali, i principi contabili riguardanti questo tipo di attività sono lo IAS 16 e lo IAS 40.

Attualmente, lo IAS 16 definisce il trattamento contabile degli immobili, impianti e macchinari, ma non si applica a quelle attività che vengono detenute per essere poi destinate alla vendita, alle attività biologiche che presentano un collegamento con l'attività agricola, alle attività e ai diritti minerari (petrolio e altre risorse non rinnovabili). Secondo Acernese (2015), le principali questioni relative all'applicazione di questo principio, che a volte presentano non pochi ostacoli, si riferiscono al momento in cui l'attività acquisita deve essere rilevata, alla determinazione del valore contabile dell'attività, nel periodo in cui è stata acquisita e nei periodi successivi, e allo stabilire quale tipo di metodo applicare riguardo all'ammortamento e alle svalutazioni dovute a perdite durevoli del cespite.

Tuttavia, per quanto riguarda quegli immobili che non vengono impiegati per scopi produttivi, ma vengono detenuti al fine di percepire canoni di affitto periodici attraverso una loro locazione a soggetti terzi oppure con l'obiettivo di ottenere un aumento del loro valore, non si

applica lo IAS 16 ma lo IAS 40. Quest'ultimo principio, infatti, disciplina tutte quelle attività detenute senza finalità produttive.

Nel prosieguo della relazione, verrà approfondito il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali secondo la disciplina nazionale ed internazionale.

2. Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali

2.1. *Premessa*

Nel corso di questo capitolo ci si addenterà sulle modalità di trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali.

Nella prima parte si vedrà il trattamento di questi beni secondo la normativa nazionale mentre, nella seconda parte si farà riferimento alla normativa internazionale.

Questo permetterà di cogliere gli aspetti più importanti di questi principi e, inoltre, consentirà di vedere le principali uguaglianze e le divergenze derivanti dall'applicazione di una normativa rispetto all'altra.

2.2. *Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili nazionali*

In ambito di immobilizzazioni materiali, l'Organismo Italiano di Contabilità prevede il principio contabile OIC 16. Questo principio ha l'obiettivo di rendere chiari i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione di questo tipo di beni per tutte quelle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile, ovvero le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata. Per queste società la redazione del bilancio è obbligatoria mentre per le società di persone e imprese individuali tale obbligo non si presenta.

2.2.1. Il criterio generale di valutazione

Il criterio generale di valutazione è enunciato dall'art. 2426, commi n. 1, 2 e 3 del Codice Civile. Questa disposizione richiede di individuare:

- il costo di acquisto o di produzione (se prodotte internamente) delle immobilizzazioni materiali;
- la perdita di valore delle immobilizzazioni a causa dell'ammortamento;
- il valore durevole alla fine del periodo amministrativo.

2.2.2. Il costo di acquisto o di produzione

L'articolo 2426, numero 1, prevede che le immobilizzazioni siano iscritte al costo di acquisto o di produzione.

Si fa riferimento al costo di acquisto quando l'immobilizzazione viene ceduta all'impresa da parte di un terzo. Questo costo corrisponde al prezzo effettivo d'acquisto da corrispondere al fornitore del bene, che va considerato al netto dell'IVA (tranne nel caso in cui l'IVA sia indetraibile) e degli eventuali costi commerciali. È importante sottolineare che a questo costo devono essere aggiunti anche tutti quei costi accessori di acquisto che vengono sostenuti affinché il cespite possa iniziare a svolgere la sua funzione all'interno della realtà aziendale (BancaDati24).

Alcuni esempi di costi accessori di acquisto possono essere, per i fabbricati, i costi notarili sostenuti per la redazione dell'atto di compravendita, per i macchinari i costi di installazione e per i mobili il trasporto.

Si fa, invece, riferimento al costo di produzione nel caso in cui l'immobilizzazione non sia stata acquistata da terzi, ma, al contrario, costruita all'interno dell'impresa (si parla di costruzione in economia).

Sempre facendo riferimento alla normativa civile, il costo iniziale di un bene strumentale in parte o totalmente costruito in economia è il costo di produzione. Questo costo (BancaDati24):

- include tutti quei costi che sono direttamente attribuibili al prodotto (costi dei materiali, della manodopera diretta, di progettazione);
- può includere una parte dei costi generali di fabbricazione (es. costi per l'energia, costo della manodopera indiretta, ammortamenti). Una parte perché è necessario imputare solo "la quota *ragionevolmente* attribuibile al prodotto per il periodo della sua costruzione fino al momento in cui esso è pronto per essere utilizzato" (Fondazione OIC – OIC 16);
- può anche comprendere, sempre facendo riferimento al periodo di tempo citato nel punto sopra, anche eventuali oneri finanziari sostenuti per la fabbricazione della immobilizzazione materiale. La capitalizzazione di questi oneri può essere effettuata, con riguardo a quelli effettivamente sostenuti, entro il limite del valore recuperabile del bene. Sono, inoltre, capitalizzabili solo gli interessi su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Non sono invece capitalizzabili i costi di natura straordinaria sostenuti durante la costruzione dei beni (es. scioperi o eventi collegati a calamità naturali). Questi costi, infatti, devono essere inseriti in conto economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti.

2.2.3. L'ammortamento

Secondo l'OIC 16, l'ammortamento è la suddivisione del costo di un'immobilizzazione nel periodo relativo alla sua vita utile (che è necessario stimare) con un metodo sistematico e coerente.

L'articolo 2426, comma n. 2, prevede infatti che il valore di beni aventi utilità pluriennale debba essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione futura.

Sono soggetti ad ammortamento tutti i cespiti tranne alcuni fabbricati civili (quelli che non rappresentano beni per l'esercizio dell'attività d'impresa) e quei cespiti la cui utilità è illimitata nel tempo come, per esempio, i terreni.

Importante da sottolineare è che l'ammortamento ha luogo nel momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per essere utilizzata per lo svolgimento dell'attività (non nel momento in cui viene effettuato l'acquisto).

In concreto, affinché un bene a fecondità ripetuta possa essere sottoposto ad ammortamento, è necessario predisporre un piano di ammortamento.

Secondo Cerbioni, Cinquini e Sòstero (2011), la predisposizione di un piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti fattori:

1. il valore che deve essere sottoposto ad ammortamento;
2. la durata del periodo dell'ammortamento;
3. il criterio di ripartizione utilizzato del valore da ammortizzare;

Per quanto riguarda il primo punto, il valore iniziale soggetto ad ammortamento è rappresentato dal costo di acquisizione dell'immobilizzazione, aumentato di eventuali costi accessori e diminuito del suo presumibile valore residuo di utilizzazione al termine del periodo di vita utile. Nel caso in cui quest'ultimo valore sia maggiore o uguale al costo del cespite, esso non verrà ammortizzato.

Per chiarire meglio, per valore residuo di un bene strumentale si intende quel valore che può essere realizzato dal bene (attraverso la sua cessione) alla termine della sua vita utile. Ovviamente, questo valore, all'inizio viene stimato ma successivamente potrà essere, o meno, modificato in base ai prezzi che potranno essere realizzati sul mercato attraverso la cessione del suddetto bene.

Facendo riferimento, invece, al punto numero 2, è di fondamentale importanza stimare la vita utile dell'immobilizzazione sottoposta ad ammortamento dal punto di vista economico (come stabilito dal principio che stiamo analizzando, OIC 16).

La “durata economica” è il periodo di tempo per il quale l'impresa prevede che il cespite darà un contributo allo svolgimento dell'attività (BancaDati24). Questa durata è di solito legata a molti fattori come, per esempio, l'invecchiamento fisico causato dal trascorrere del tempo, il grado di utilizzo, il deterioramento economico dovuto al progresso tecnologico (chiamato fenomeno di obsolescenza), i fattori ambientali, ecc...

È necessario ricordare che si fa riferimento alla “durata economica” e non alla “durata fisica” che si riferisce, invece, al logoramento dell'immobilizzazione causato dal suo impiego all'interno del processo produttivo.

Infine, con riferimento al punto numero tre, è necessario stabilire un criterio di ripartizione del valore da ammortizzare nel corso della vita utile del bene. Cerbioni, Cinquini e Sòstero (2011) distinguono due tipi di criteri: quelli matematici (più utilizzati) e quelli logici. I criteri matematici più conosciuti sono quelli delle quote costanti (si suddivide il valore da ammortizzare per il presunto numero di anni di vita utile del bene), decrescenti (tiene conto della decrescita dell'utilità dei beni attribuendo, via via che passano gli anni, quote di ammortamento sempre minori) e crescenti (criterio meno utilizzato). Al contrario, i criteri logici, sono quelli attraverso il quale la quota di ammortamento viene determinata di anno in anno con riferimento alla effettiva utilità residua del cespite.

Ma queste quote di ammortamento dove andranno rappresentate nel modello del bilancio?? Ogni quota di ammortamento rappresenta un costo non monetario (poiché non determina un esborso di denaro, né immediato né futuro) e viene inserita nel conto economico tra i componenti negativi. Inoltre, ogni quota annuale confluirà in un fondo (presente nelle passività dello stato patrimoniale), chiamato fondo di ammortamento, di natura economica come il conto del bene strumentale a cui si riferisce. Questo fondo rappresenta, quindi, la parte del costo pluriennale che ha già dato un contributo alla realizzazione dei redditi degli esercizi precedenti.

La differenza tra il costo storico dell'immobilizzazione e il totale del fondo di ammortamento prende il nome di “valore netto contabile”.

2.2.4. I costi che si manifestano successivamente all'acquisizione dell'immobilizzazione

I costi che vengono sostenuti in un secondo momento rispetto a quello in cui il macchinario viene acquisito possono essere di vario tipo.

I costi di manutenzione sono quei costi che vengono sostenuti per mantenere una certa funzionalità del fattore produttivo. Questi costi possono essere di due tipi:

- costi di manutenzione ordinaria, ovvero quelli che fanno riferimento a manutenzioni e riparazioni che avvengono con una certa frequenza al fine di mantenere il bene in uno stato di esercizio adeguato. Questi costi vengono considerati di esercizio e, di conseguenza, andranno inseriti in conto economico come componenti negativi di reddito;
- costi di manutenzione straordinaria, ossia quelli riguardanti il miglioramento dell'efficienza dell'attività svolta dall'immobilizzazione materiale. Questi costi sono capitalizzabili solo se contribuiscono ad aumentare in modo significativo la capacità produttiva dell'impresa e la vita utile del cespite;

È importante sottolineare come i costi di manutenzione appena definiti differiscano dai costi di riparazione. Infatti, quest'ultimi, sono costi di cui l'impresa deve farsi carico per riparare e/o rotture del fattore produttivo. Ne segue quindi che, nella maggior parte dei casi, le riparazioni non possono essere previste con una certa sicurezza (quello che invece accade per i costi di manutenzione) (BancaDati24).

2.2.5. Il valore di fine esercizio

Stando sempre all'articolo 2426 del Codice Civile, il comma n. 3 afferma che il bene ad utilità pluriennale, che alla data di chiusura del periodo amministrativo risulti di valore permanentemente inferiore al valore contabile netto, deve essere iscritto in bilancio a tale minor valore. Questo può avvenire, per esempio, per l'ingresso di nuovi fattori produttivi sul mercato che rendono il bene tecnologicamente "superato".

Se ciò avviene è, quindi, necessario modificare il piano di ammortamento che dovrà tenere conto della diversa possibilità di utilizzo del cespite.

Di conseguenza, sempre secondo Cerbioni, Cinquini e Sòstero (2011), poiché il valore di fine esercizio è inferiore al costo, è doveroso effettuare una svalutazione del bene, la cui rilevazione in contabilità consiste nell'inserire in conto economico un componente negativo di reddito, denominato, per esempio, svalutazione macchinari, in contropartita alla costituzione

di un fondo di natura economica, chiamato fondo di svalutazione. Tale fondo non è rappresentato in bilancio ma va a rettificare il valore dell'immobilizzazione a cui fa riferimento.

Se, successivamente, dovesse esserci una rivalutazione del fattore produttivo, questa andrà a diminuire o estinguere il fondo di svalutazione rilevando, in contropartita, un componente positivo di reddito (la rivalutazione) da inserire in conto economico.

2.3. Il trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali secondo i principi contabili internazionali

I principi contabili internazionali IAS/IFRS non prevedono una particolare disciplina contabile per questo tipo di immobilizzazioni.

In generale, secondo lo IAS 16 “per contabilizzare un bene avente utilità pluriennale come immobilizzazione materiale, è indispensabile che il suddetto bene soddisfi i seguenti presupposti:

1. deve essere in grado di apportare un significativo contributo in termini di benefici economici futuri;
2. il suo costo deve poter essere determinato attendibilmente”;

L'international Accounting Standards Board (IASB), come l'OIC, accomuna, dal punto di vista contabile, tutte le attività aventi la caratteristica di essere tangibili, stabilendo tuttavia delle norme per i cosiddetti *tangibile asset*, nel caso in cui questi svolgano una diversa funzione o abbiano una differente destinazione.

Vengono, infatti, distinte le immobilizzazioni aventi finalità produttive dagli investimenti immobiliari, ossia da cespiti di proprietà dell'impresa il cui obiettivo è quello di ottenere dei benefici rappresentati dalla concessione a terzi di questi beni (fitti attivi) o da un incremento del loro valore.

In questa parte della relazione, i principi contabili internazionali a cui si farà maggior riferimento sono:

- IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari;
- IAS 40 - Investimenti immobiliari;
- IAS 17 - Leasing (trattato nel caso particolare).

2.3.1. Come viene determinato e contabilizzato il valore iniziale

Secondo Parbonetti (2010), il modo attraverso il quale un'immobilizzazione viene acquisita è di fondamentale importanza, poiché determina il valore che deve essere iscritto in contabilità. Vi sono diversi modi di acquisizione di una immobilizzazione e, quelli che ricorrono con più frequenza all'interno delle realtà aziendali, citati dallo IAS 16, sono:

1. l'acquisto presso un fornitore esterno;
2. la permuta;
3. la costruzione all'interno dell'impresa (costruzione in economia);

Come per i principi nazionali, in caso di acquisto, anche per quelli internazionali il valore del bene strumentale da iscrivere in contabilità è rappresentato dal costo di acquisto più le eventuali spese accessorie, ovvero quegli oneri che devono essere sostenuti dall'impresa per far sì che il bene diventi disponibile per svolgere la sua attività. Tali oneri possono derivare dal trasporto, dall'installazione, per predisporre il bene nel luogo più consono per esercitare la propria funzione e per il suo smantellamento che dovrà essere effettuato al termine della sua vita utile (quest'ultimo costo deve poter essere determinato in modo attendibile).

La capitalizzazione dei citati oneri può essere svolta sino al momento in cui il bene è pronto per essere utilizzato a prescindere dal fatto che venga effettivamente utilizzato o meno.

Per quanto riguarda invece la permuta (scambio di un'immobilizzazione materiale con una attività di tipo non monetario), il costo da iscrivere in bilancio dell'attività permutata è rappresentato dal fair value a meno che la permuta non abbia sostanza commerciale. Nel caso in cui il si possa determinare attendibilmente il fair value di una sola delle due attività, questo valore verrà utilizzato per determinare il valore dell'altra attività (BancaDati24).

Per i beni costruiti internamente, invece, il loro costo iniziale è costituito da tutti quei costi di cui l'impresa è dovuta farsi carico per la costruzione dei suddetti beni. Questi costi sono quelli diretti (es. costo delle materie prime, della manodopera diretta...) e quelli indiretti, ma solo per la parte che può essere attribuita in modo ragionevole all'immobilizzazione (BancaDati24).

Il limite alla capitalizzazione dei costi è rappresentato, in questo caso, dal valore recuperabile del bene, per far sì che errori o imprevisti, che possono ricorrere nella sua costruzione, possano essere attribuiti al suo valore. Lo IAS 16 dichiara, infatti, che non possono essere capitalizzati i costi che eccedono le normali esigenze legate alla costruzione del bene.

Facendo riferimento alle prime due possibilità di acquisizione di immobilizzazioni, è importante spiegare quando gli oneri finanziari possono essere capitalizzati. Lo IAS 23, che peraltro ha subito una sostanziale modifica di recente (resa necessaria per mantenere una certa

coerenza dopo le modifiche apportate al principio IAS 16), prevede che questi oneri debbano essere capitalizzati se e solo se:

- si riferiscono al periodo di tempo che va dal momento in cui l'investimento viene effettuato fino a quello in cui il bene diventa disponibile per essere utilizzato. Questo periodo deve essere considerevole, altrimenti non è possibile effettuare la capitalizzazione;
- possono essere imputati in modo diretto al bene (sia esso acquistato oppure costruito in economia);
- i costi non sarebbero stati sostenuti senza l'acquisto o la costruzione interna dell'immobilizzazione;
- si è in grado di stimarli in maniera attendibile;
- sono idonei a produrre benefici economici in futuro;

2.3.2. I costi sostenuti successivamente all'iscrizione iniziale

Come per i principi contabili nazionali, anche per gli IAS/IFRS i costi che vengono sostenuti in periodi successivi all'iscrizione iniziale vengono suddivisi in costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I primi sono quelli che sostenuti per mantenere il livello standard di operatività dell'immobilizzazione e per questo vengono considerati come elementi negativi di reddito spesi nell'esercizio in cui sono stati sostenuti. Al contrario, i secondi sono quei costi di cui l'impresa si fa carico per incrementare o il valore del bene o la sua vita utile o la sua produttività (Parbonetti, 2010).

Più in generale, è doverosa la capitalizzazione di tali costi nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:


- la manutenzione effettuata consente al bene di produrre maggiore ricchezza economica rispetto allo stato iniziale;
- il costo relativo alla manutenzione straordinaria è determinato in modo attendibile.

2.3.3. La valutazione di fine anno

La valutazione che viene effettuata ogni fine anno per i diversi tipi di immobilizzazioni varia a seconda di come esse sono classificate e a secondo del modello di valutazione che si decide di utilizzare.

In questo paragrafo, è di fondamentale importanza distinguere gli investimenti produttivi (IAS 16) da quelli immobiliari (IAS 40). Infatti, per ciascuna di queste categorie di investimenti,

esistono due modelli contabili differenti: uno che non cambia se viene applicato per la valutazione di una o dell'altra categoria di investimenti e si riferisce al costo; l'altro, invece, si basa sul fair value e presenta delle sostanziose divergenze in base alla categoria a cui viene



applicato. Sicuro che sia aggiornato? A mio avviso sì poiché i documenti su cui mi sono basato per scrivere la tesi facevano riferimento a queste due tipologie.

Fonte: PARBONETTI, A. (2010). *I principi contabili internazionali*.

MODELLO DEL COSTO (BancaDati24). Se si ricorre a questo modello, è necessario che il bene venga ammortizzato in modo sistematico e sottoposto ad impairment test nel caso in cui si venissero a creare particolari condizioni. Nel ricorrere a questo modello, è necessario fare attenzione al procedimento di impairment test (di cui parleremo nel corso del modello della rideterminazione del valore) e al processo di ammortamento la cui disciplina è simile a quella vista per l'ammortamento secondo i principi contabili nazionali. In questo caso, infatti, è necessario determinare:

- il costo che verrà sottoposto ad ammortamento (= costo storico + costi accessori – stima del valore che può essere recuperato alla fine del periodo di vita utile del bene);
- la vita utile del bene, che è fondamentale, rispecchi in maniera attendibile l'utilizzo atteso del cespite da parte del complesso aziendale. Durante la sua determinazione è importante anche tenere conto del deterioramento fisico del bene oltre che dell'avanzamento tecnologico che da origine a cambiamenti nei processi produttivi;

- il criterio di ammortamento che rispecchia al meglio le modalità con cui il cespite porta benefici economici all'impresa. Lo IASB cita come criteri quello a quote costanti (il valore ammortizzabile del bene viene ripartito uniformemente lungo la sua vita utile), quello scalare decrescente (le quote di ammortamento decrescono di anno in anno) ed infine quello per unità di prodotti realizzati (si basa sulla produzione che si ottiene dall'immobilizzazione di anno in anno).

Lo IAS 16 riporta una precisazione riguardante i beni mobili, impianti o macchinari costituiti da più parti. In particolare, se una parte delle suddette immobilizzazioni ha un valore cospicuo in rapporto al valore dell'intero bene, è necessario che questo valore venga sottoposto distintamente a processo di ammortamento.

MODELLO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE SECONDO LO IAS 16

(BancaDati24). L'utilizzo di questo modello dà la possibilità di poter ri-esprimere il valore presente in contabilità per adeguarlo al fair value di tutti quegli investimenti produttivi appartenenti alla medesima classe.

Nel ricorrere a questo metodo, lo IAS 16 ha stabilito:

- non sono ammesse rivalutazioni che riguardano un singolo cespite, ma è necessario applicare il medesimo criterio a tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria;
- le rivalutazioni devono essere effettuate con una certa regolarità per fare in modo di capitalizzare in tempo mutamenti del valore dell'immobilizzazione. Le rivalutazioni saranno annuali quando il fair value dei beni subisce cambiamenti significativi e ripetuti nel tempo. Saranno, invece, effettuate ogni 3-5 anni quando queste oscillazioni riguardanti il fair value non sono rilevanti;

Nel ricorrere a questo modello, gli aspetti a cui si deve prestare una particolare attenzione, e che è importante approfondire, sono quattro.

Il primo riguarda la definizione del valore equo (o fair value), ossia quel valore rappresentativo del prezzo al quale un'attività patrimoniale potrebbe essere scambiata in una possibile transazione fra due parti. Questo valore, per quanto riguarda sia i terreni ed edifici sia gli elementi di impianti e macchinari è rappresentato dal valore di mercato determinato attraverso una perizia (Vittorioso e Anchino, 2011).

Nel caso in cui non si riesca a determinare il valore di mercato (per esempio non esiste un mercato relativo a quella categoria di beni), è necessario svolgere una valutazione che può avvenire attraverso l'adozione di diverse tecniche di stima che possono consistere nella determinazione dei flussi di reddito che ci si aspetta che affluiranno in futuro dal bene che si sta valutando, o sulla base del costo da sostenersi in caso di sostituzione del suddetto bene.

Proseguendo, il secondo aspetto riguarda l'iscrizione in contabilità dei cambiamenti del fair value. Quando un bene viene rivalutato, l'importo della rivalutazione rappresenta un componente positivo di reddito che verrà, di conseguenza, iscritto in conto economico. Lo stesso importo verrà iscritto in una apposita riserva di patrimonio netto denominata "riserva di rivalutazione" che può essere utilizzata per la copertura di perdite, ma al contrario non si può ricorrere ad essa per distribuire dividendi agli azionisti (la sua distribuzione può avvenire nel caso in cui il bene venga dismesso o mediante l'usuale procedura di ammortamento). Quale la ratio di questa indicazione?

Oltre alle rivalutazioni, vi possono essere anche riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali. Queste riduzioni del valore di determinate categorie di beni possono essere date, a titolo di esempio, da diminuzioni del valore di mercato durante il periodo amministrativo, dal verificarsi di situazioni non favorevoli nell'ambiente a cui l'attività si rivolge oppure semplicemente da processi di avanzamento tecnologico che rendono obsolete determinate categorie di beni.

Secondo Vittorioso e Anchino (2011) Per vedere se vi sono state delle perdite di valore è necessario effettuare il cosiddetto "impairment test" (terzo aspetto su cui si deve prestare molta attenzione) che è quel procedimento che consiste nel valutare se vi sono state, durante l'esercizio, perdite di valore relative ad attività patrimoniali materiali disciplinate dallo IAS 16 e IAS 40.

Secondo lo IAS 36, questo procedimento si articola nelle seguenti fasi:

1. l'individuazione di una categoria di attività che possano aver subito una riduzione di valore;
2. la determinazione del valore recuperabile che deve essere il maggiore tra il fair value al netto dei costi di dismissione e il valore d'uso. Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari che affluiranno in futuro all'entità grazie all'utilizzo dell'attività e dal suo smantellamento finale;
3. individuazione e successivo inserimento in conto economico della perdita di valore;

In altre parole, si procede ad iscrivere in contabilità la perdita di valore se il valore recuperabile del bene (che è pari al maggiore tra il valore equo detratti i costi relativi alla vendita e il valore d'uso) è superiore al suo valore contabile. La suddetta perdita verrà iscritta in conto economico tra i costi.

Qualora una rivalutazione sia successiva ad una svalutazione, essa verrà inserita in conto economico per un importo che non potrà essere superiore alla precedente svalutazione. Al contrario, nel caso in cui una riduzione di valore segua una rivalutazione, sarà necessario iscrivere tale componente negativo di reddito nell'other comprehensive income (documento

che comprende tutti quei ricavi e costi che non sono rilevati ai fini della determinazione del risultato di esercizio), riducendo in un secondo momento la riserva di rivalutazione precedentemente costituita.

Infine, il quarto aspetto riguarda l'ammortamento. È di fondamentale importanza ricordarsi, infatti, che prima di procedere ad una rivalutazione è necessario sottoporre il bene all'usuale processo di ammortamento ed il relativo fondo (di ammortamento) potrà essere rivalutato in modo proporzionale o, in alternativa, annullato.

L'utilizzo di questo modello, rispetto a quello del costo, permette di determinare le variazioni di valore che un bene può subire senza che sia necessario attendere la vendita di esso (le variazioni vengono iscritte in contabilità nel momento in cui si manifestano). Infatti, nel modello del costo, l'eventuale incremento o riduzione del valore del cespite saranno dati, al momento della vendita, rispettivamente da una plusvalenza (componente positivo di reddito) o una minusvalenza (componente negativo).

MODELLO DELLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE SECONDO LO IAS 40.

Come già esposto in precedenza, lo IAS 40 riguarda gli investimenti immobiliari ovvero quegli investimenti non destinati al processo produttivo o alla vendita (Mainardi, 2000).

Questo modello, che solitamente viene preferito rispetto a quello del costo, stabilisce che un cespite, successivamente alla sua prima iscrizione, possa essere valutato al valore corrente.

In questo caso, a differenza di quanto avviene per gli investimenti produttivi, è necessario movimentare contemporaneamente un provento di inserire in conto economico. Nel caso, invece, si verifichi una perdita di valore, il relativo costo dovrà essere rappresentato in conto economico.

Parbonetti (2011) ha riportato le principali differenze tra il modello di rideterminazione secondo lo IAS 16 e quello secondo lo IAS 40:

- la valutazione secondo il valore equo (fair value) deve essere svolta annualmente;
- gli investimenti immobiliari non devono essere sottoposti al processo di ammortamento e nemmeno all'impairment test;
- se si utilizza questo modello, non si devono distinguere gli investimenti immobiliari a seconda che siano terreni o fabbricati, ma devono essere considerati tutti insieme come se fossero un'unica categoria;

2.4. Principali differenze riscontrate, tra l'orientamento nazionale ed internazionale, riguardanti le immobilizzazioni materiali

Le principali divergenze tra principi contabili nazionali ed internazionali che si hanno avuto modo di riscontrare nel corso dei precedenti paragrafi sono da dividere essenzialmente in due gruppi: differenze tra lo IAS 40 e l'OIC 16 e differenze tra lo IAS 16 e l'OIC 16.

Nel primo gruppo, quindi, vi è un confronto tra gli investimenti immobiliari e le immobilizzazioni materiali nel loro insieme. Secondo Acernese (2015), si può dire che questa è già una differenza poiché, mentre l'organismo internazionale assegna a tale tipo di asset materiale una disciplina specifica, l'organismo italiano non prevede norme specifiche per questa categoria. Un'altra differenza riguarda la valutazione poiché, mentre per lo IAS 40 è prevista la valutazione al costo o al fair value, per l'OIC 16 è possibile effettuare la valutazione solo al costo ammortizzato.

Per ciò che riguarda, invece, il secondo gruppo, una differenza molto significativa è relativa alla rilevazione iniziale. Lo IAS 16, infatti, prevede che gli asset tangibili siano iscritti come attività solo quando è possibile determinare il costo del bene ed è probabile che sia i costi che i benefici affluiranno, in futuro, all'impresa. Per contro, secondo l'OIC 16, è possibile la loro iscrizione solo quando avviene il trasferimento della proprietà.

Per le rilevazioni successive è presente la stessa divergenza di cui si è appena parlato con riguardo al primo gruppo: la presenza di due trattamenti contabili differenti (modello del costo e della rivalutazione del valore) per quanto riguarda la disciplina internazionale e di un solo trattamento (del costo) per quella domestica. Inoltre, non sono ammesse rivalutazioni monetarie secondo lo IAS 16 mentre, secondo l'OIC 16, sì (nei casi previsti dalla legge).

3. Un caso particolare: i beni in leasing

Secondo quanto riportato da una stima di Epstein e Jermakowicz (2008), i contratti di leasing generano un volume di affari che si aggira sui 580 miliardi di dollari. Questo grazie alla flessibilità, elemento caratterizzante questa formula contrattuale.

Lo IAS 17 ha stabilito che “il leasing è un contratto attraverso il quale un soggetto chiamato locatore trasferisce ad un altro soggetto detto locatario, il diritto ad utilizzare un bene per un certo periodo di tempo prestabilito, in cambio di un pagamento o una serie di pagamenti”.

Sempre secondo questo principio, il leasing può assumere principalmente due forme:

- leasing finanziario ovvero quel contratto attraverso il quale si trasferiscono essenzialmente tutti i benefici e i rischi derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito, oppure no, nel momento in cui si pone fine al contratto. I benefici sono costituiti dai redditi che il bene sarà in grado di produrre nel corso della sua attività, dai proventi nel caso in cui esso venga rivalutato e al realizzo di una plusvalenza a seguito della sua dismissione; i rischi riguardano, invece, le perdite prodotte che possono essere dovute dal fatto che la capacità produttiva sfruttata in modo efficace ed efficiente, da processi di avanzamento tecnologico che rendono il bene obsoleto o semplicemente dal cambiamento delle dinamiche del mercato;
- leasing operativo è un tipo di contratto che viene considerato simile all'affitto poiché esso non trasferisce tutti i benefici e i rischi derivanti dalla proprietà del bene;.

Per stabilire a quale tipo di leasing siamo di fronte, operativo o finanziario, si fa riferimento alla sostanza dell'operazione e non alla forma del contratto. Lo IAS 17 prevede una serie di circostanze, che al verificarsi di una di queste fanno presumere che il leasing debba essere considerato finanziario. Questi criteri sono (BancaDati24):

1. il bene diventerà di proprietà del locatario nel momento in cui il contratto finirà;
2. il contratto contiene una clausola di riscatto finale ad un prezzo minore del valore di mercato del bene. Infatti, se tale prezzo è inferiore si presume che i canoni di leasing incorporino in parte il costo di acquisizione dell'attività;
3. la durata del contratto di leasing copre quasi tutta la vita utile del bene;
4. il bene in leasing presenta delle caratteristiche così particolari che ne può usufruire, senza che sia necessario apportare modifiche rilevanti, solo il locatario ovvero il futuro proprietario del bene;
5. nel momento in cui si dà vita al contratto, il valore attualizzato dei canoni è pari al valore equo (fair value) del bene dato in locazione;.

Lo IAS 17, inoltre, prevede altre tre circostanze che mostrano delle evidenze che potrebbero portare (e non obbligare) a considerare il leasing come finanziario:

1. nel caso in cui il locatario decida di risolvere anticipatamente il contratto, saranno a suo carico i costi sostenuti dal locatore a causa della risoluzione anticipata del contratto;
2. i costi e i benefici che derivano dalla variazione del valore dell'attività sono imputati in capo al locatario;
3. al termine del contratto, il locatario può richiedere un prolungamento del suddetto contratto ad un canone inferiore rispetto a quello di mercato;.

Secondo Parbonetti (2010) le circostanze considerate “obbligatorie” 3 e 5 non risultano essere particolarmente precise. Più precisamente, non vengono dati dei valori oggettivi alle definizioni di queste circostanze lasciando, quindi, ampia discrezionalità agli utilizzatori. Anche se non hanno alcuna rilevanza per i principi contabili internazionali, i principi contabili statunitensi hanno stabilito che un contratto, per dirsi che copre la maggior parte della vita utile del bene in leasing, deve coprire minimo il 75% della vita del suddetto bene. Inoltre, hanno stabilito che un valore è praticamente uguale ad un altro se viene superata la soglia del 90%.

Un caso particolare riguarda il leasing relativo ai terreni che viene, di solito, considerato come operativo poiché questi beni hanno una vita utile indefinita e, quindi, se non vi è una concreta aspettativa circa il trasferimento del bene al locatario entro il termine del contratto, egli non acquisirà tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del terreno (in caso contrario verrà considerato come finanziario).

Per quanto riguarda, invece, il contratto di leasing relativo sia ai terreni che ai fabbricati, queste due attività vengono considerate in modo separato al fine di classificare e contabilizzare il leasing (BancaDati24).

Più in particolare, si stabilisce che sia finanziario il contratto di leasing relativo ad un terreno se si può presumere con una certa affidabilità che la proprietà del suddetto bene venga trasferita entro la fine del contratto (in caso contrario verrà considerato, e di conseguenza contabilizzato, come operativo). Se non è possibile dividere in maniera attendibile l'importo dei canoni tra il terreno e il fabbricato, l'intero leasing verrà considerato come finanziario od operativo a seconda che il contratto di leasing relativo al fabbricato sia considerato rispettivamente come finanziario od operativo.

Sempre secondo quanto riportato da Parbonetti (2010), dal punto di vista contabile, l'iscrizione in contabilità delle operazioni di leasing possono avvenire secondo due metodi previsti dall'attuale IAS 17:

Metodo patrimoniale. Questo metodo considera i canoni di leasing come costi di periodo che devono essere, quindi, imputati nel conto economico dell'esercizio a cui si riferiscono. L'imputazione deve avvenire, come sempre, nel rispetto del principio di competenza poiché, nel caso in cui i relativi canoni non dovessero rispettare tale principio, si dovrebbe procedere all'integrazione/rettifica di questi costi sostenuti. In altre parole, la contabilizzazione delle operazioni di leasing attraverso l'utilizzo del suddetto metodo avviene come nel caso in cui il bene oggetto del contratto sia dato in locazione anche perché questo bene non viene iscritto tra le attività dello stato patrimoniale dell'azienda che lo prende in leasing ma rimane in quello dell'azienda che lo cede.

Per capire meglio come funziona questa metodologia di contabilizzazione del leasing si propone nel seguito un **esempio pratico**.

L'impresa Beta decide di stipulare un contratto di leasing riguardante un macchinario in data 01/04/2014. Il contratto presenta le seguenti peculiarità:

- maxi-canone iniziale di €150.000;
- canoni semestrali da pagare posticipatamente di €46.000 ognuno;
- la durata del contratto è di 15 anni;

Le scritture che si dovranno effettuare durante l'esercizio sono le seguenti:

- 01/04/2014 (Scrittura relativa al maxi-canone iniziale)

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Canone di leasing	150.000	
VFP	IVA ns / credito	33.000	
VFN	Debiti vs / fornitori		183.000

- 01/10/2014 (Scrittura relativa al canone)

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Canone di leasing	46.000	
VFP	IVA ns / credito	10.120	
VFN	Debiti vs / fornitori		56.120

- 31/12/2014 (Scrittura fine esercizio relativa al risconto)

Per poter procedere con le scritture di assestamento è necessario trovare il costo di competenza relativo all'anno 2014. Per poterlo calcolare, bisogna innanzitutto determinare:

- il costo totale del leasing che è dato dalla somma di tutti i canoni più il maxi-canone iniziale. Ovvero $€150.000 + (15 * 2 * €46.000) = €1.530.000$;

- il costo mensile ossia il costo totale diviso per il numero totale di mesi

$$€1.530.000 / 180 = €8.500;$$

Si può ora trovare il costo di competenza dell'esercizio che stiamo chiudendo:

$$€8.500 * 9 = €76.500$$

Visto che in contabilità, durante l'anno 2014, sono stati iscritti costi per un ammontare pari a €196.000 (€150.000 + €46.000), è necessario procedere al rinvio agli esercizi successivi della parte del costo rilevato eccedente il costo di competenza.

Questo importo è pari €196.000 - €76.500 = €119.500

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Riconto attivo	119.500	
VEP	Canoni di leasing		119.500

- 01/01/2015 (Scritture di apertura del nuovo esercizio)

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Riconti attivi di inizio periodo	119.500	
	Stato Patrimoniale		119.500

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Canoni di leasing	119.500	
VEP	Risconti attivi di inizio periodo		119.500

- 01/04/2015 (Scrittura relativa al canone)

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Canone di leasing	46.000	
VFP	IVA ns / credito	10.120	
VFN	Debiti vs / fornitori		56.120

- 01/10/2015 (Scrittura relativa al canone)

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Canone di leasing	46.000	
VFP	IVA ns / credito	10.120	
VFN	Debiti vs / fornitori		56.120

- 31/12/2014 (Scrittura fine esercizio relativa al risconto)

Come si è già visto per l'esercizio precedente, anche per l'anno 2015 è necessario trovare il costo di competenza. Esso risulta essere pari a $€8.500 * 12 = €102.000$

È possibile notare che, anche nel corso di questo esercizio, sono stati iscritti in contabilità costi ($€119.500 + €46.000 + €46.000 = €211.500$) per un ammontare superiore a quelli di competenza. Di conseguenza, si deve procedere a rinviare al futuro la parte del costo rilevato eccedente il costo di competenza.

Questo importo è pari $€211.500 - €102.000 = €109.500$

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Riconto attivo	109.500	
VEP	Canoni di leasing		109.500

N.B.: Per quanto riguarda gli anni successivi, le scritture saranno le stesse a quelle appena viste.

Metodo finanziario. L'utilizzo di questo metodo tratta, dal punto di vista contabile, il leasing come una operazione di acquisto il cui pagamento sarà dilazionato nel tempo. Di conseguenza,

è importante il momento in cui viene stipulato il contratto poiché è l'istante in cui avviene il passaggio di proprietà (con i relativi rischi e benefici) del bene e la contemporanea nascita del debito finanziario.

Dunque, attraverso l'utilizzo di questo metodo, l'azienda che prende il bene in leasing deve iscriverne tra le attività di stato patrimoniale il valore del suddetto bene mentre, nel passivo il valore del debito relativo alla dilazione. Questo valore è rappresentato dal fair value del bene locato oppure, se minore, al valore attualizzato dei canoni di leasing. Per stabilire il valore attuale di questa serie di pagamenti è necessario utilizzare il tasso di interesse implicito del leasing o, nel caso in cui non possa essere determinato, il tasso di interesse marginale relativo al finanziamento del locatario. Inoltre, è necessario scorporare dall'importo dei canoni tutti quei costi relativi ai servizi e alle imposte di cui il locatore è tenuto a farsi carico.

Inoltre, in ogni esercizio, il locatario è tenuto al pagamento dei canoni che rappresentano il rimborso del debito e a sottoporre il bene al processo di ammortamento.

Anche con riguardo a questo metodo viene proposto nel seguito un **esempio pratico.**

Per costruire questo esempio vengono utilizzati i dati del precedente esercizio, ovvero: maxicanone iniziale di €150.000; canoni semestrali da pagare posticipatamente di €46.000 ognuno;

la durata complessiva del contratto è di 15 anni;. Inoltre, si aggiunge l'importo del riscatto finale che si stabilisce sia pari a €25.000.

Come primo passo bisogna determinare il valore dell'attività caratterizzante il contratto del leasing che rappresenterà, in contropartita, il valore del relativo debito di finanziamento. Per trovare questo valore è necessario attualizzare al 01/04/2014 (data di inizio del contratto) il valore comprensivo del maxi-canone di tutti i canoni di leasing e del riscatto finale. Per farlo viene assunto che il tasso di interesse implicito del leasing sia semestrale e pari al 4%.

$$\text{Valore attuale} = 150.000 + \frac{46.000}{1,04} + \frac{46.000}{1,04^2} + \dots + \frac{46.000}{1,04^{30}} + \frac{25.000}{1,04^{30}} = \text{€}953.141,50$$

A questo punto si procede con le scritture in contabilità:

- 01/04/2014 (Scrittura relativa all'iscrizione del debito finanziario)

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Macchinario	953.141,50	
VFN	Debiti vs / fornitori di beni in leasing		953.141,50

- 01/04/2014 (Scrittura relativa al maxi-canone iniziale)

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Debiti vs / fornitori di beni in leasing	150.000	
VFP	IVA ns / credito	33.000	
VFN	Banca c / c		183.000

- 01/10/2014 (Scrittura relativa al canone)

Essendo questo leasing di tipo finanziario, il pagamento dei canoni periodici rappresenta restituzione del debito di finanziamento. Di conseguenza, è di fondamentale importanza l'identificazione degli interessi contenuti nel relativo canone di leasing. In questo esempio, viene assunto che l'ammontare degli appena citata interessi sia pari a €19.000.

Variazione	Conto	Dare	Avere
VFP	Debiti vs / fornitori	27.000	
VEN	Oneri finanziari	19.000	
VFP	IVA ns / credito	10.120	
VFN	Banca c / c		56.120

- 31/12/2014 (Scrittura di fine esercizio relativa all'ammortamento del bene)

Si assume che: l'ammortamento avvenga a quote costanti; il bene ad utilità pluriennale abbia una vita utile di 25 anni; che il suo valore residuo sarà pari a zero;

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Ammortamento macchinario	38.125,66	
VEP	F.do amm.to macchinario		38.125,66

- 31/12/2014 (Scrittura di fine esercizio relativa al rateo)

Per calcolare il rateo relativo a questo esercizio è necessario determinare gli interessi contenuti nel canone di leasing che si pagherà in data 01/04/2015. Si ipotizza che questi interessi siano pari a €18.000.

Per calcolare gli interessi di competenza dell'esercizio bisogna, quindi, effettuare la seguente operazione: $(€18.000 * 3) / 6 = €9.000$.

Variazione	Conto	Dare	Avere
VEN	Oneri finanziari	9.000	
VFN	Rateo passivo		9.000

Grazie a questi due esempi, risulta più molto più chiaro il meccanismo di contabilizzazione secondo questi due metodi. Le scritture contabili sono, infatti, del tutto diverse a seconda del metodo che viene utilizzato e, di conseguenza, anche i riflessi in bilancio. Per quanto riguarda il primo esempio, nel conto economico risulterà il costo di competenza relativo ai canoni mentre tra le attività di stato patrimoniale si troverà relativo risconto. Per quanto riguarda, invece, il secondo esempio, nel conto economico risulteranno sia l'ammortamento del macchinario sia gli oneri finanziari (di competenza) inclusi nel canone di leasing mentre nello stato patrimoniale sarà presente il valore del macchinario al netto del fondo ammortamento tra le attività e il debito verso colui che cede il bene in leasing tra le passività.

Quanto è stato detto fino ad ora sarà applicabile ancora per poco tempo poiché, secondo quanto riportato da Pistone e Santini (2016), l'International Accounting Standards Board (IASB), a gennaio 2016, ha pubblicato un nuovo principio contabile che stabilisce nuovi criteri per il trattamento contabile del leasing. Questo criterio è denominato IFRS 16 e inizierà ad essere applicato dal 1° gennaio 2019.

Lo IASB ha deciso di riformulare le regole relative al leasing in quanto, la distinzione tra leasing operativo e finanziario, ha presentato fin da subito molte problematiche sia in ambito applicativo che interpretativo.

In particolare, gli stakeholders, shareholders (attuali e potenziali) o qualsiasi altro soggetto interessato al bilancio di un'impresa, qualora vi siano beni in leasing, trovano sempre delle difficoltà interpretative poiché, per loro, non risulta agevole confrontare i bilanci dei vari esercizi ma soprattutto perché informazioni, che potenzialmente possono rivelarsi molto utili, non vengono rappresentate. Ad esempio, per quanto riguarda il leasing di tipo operativo non viene mai indicato nello stato patrimoniale degli utilizzatori l'ammontare del debito che sono tenuti a rimborsare a coloro che gli cedono beni mediante contratto di leasing (poiché così è stabilito dall'attuale principio IAS 17), ma tale informazione è presente nelle note di bilancio. In concreto, grazie all'introduzione di questo nuovo principio, viene eliminata la distinzione fra leasing operativo e finanziario in modo che, il locatario sarà tenuto a rilevare tutto ciò che deriva dal contratto di leasing in stato patrimoniale. Andando più nel dettaglio, come riportato da Turrís (2016), egli dovrà:

- calcolare il valore attuale dei canoni da pagare in futuro iscrivendolo successivamente tra le passività di stato patrimoniale. Per calcolare questo valore, l'utilizzatore dovrà considerare solo della componente fissa riguardante i canoni e non di eventuali componenti variabili. Inoltre, il tasso di sconto che dovrà utilizzare sarà quello presente nel contratto che ha stabilito lui di comune accordo con l'altra parte oppure il già citato tasso di interesse relativo al finanziamento marginale del locatario;
- inserire tra le attività il cosiddetto "diritto d'uso" il cui valore è identico a quello iscritto in passività appena citato;
- ammortizzare il diritto d'uso tenendo come riferimento la vita utile del bene o la durata del contratto (se maggiore);
- pagare i canoni periodici previsti contrattualmente andando così a diminuire, di volta in volta, l'importo del debito iscritto tra le passività (di cui si è appena parlato al primo punto);.

Quanto appena detto, può essere trascurato dal locatario nel caso in cui il contratto di leasing stipulato abbia una durata non superiore a un anno oppure il bene oggetto del contratto sia di modesto valore (minore di \$5.000 o, ancora meno nel caso in cui il bene sia nuovo).

Sempre secondo quanto riportato recentemente da Turrís (2016), per quanto riguarda, invece, i contratti ancora in essere contabilizzati secondo il principio IAS 17, l'IFRS 16 sancisce due approcci per gestire il passaggio dalla vecchia normativa a quella nuova. Un approccio cosiddetto "retrospettivo completo", che considera il principio come sempre esistito, ed un

altro chiamato “retrospettico modificato” dove, per i leasing finanziari considera, come punto da cui partire, i valori di stato patrimoniale del periodo precedente contabilizzati con il vecchio metodo mentre, per i leasing operativi, prevede l’imputazione tra le passività di stato patrimoniale di un debito il cui importo corrisponde al valore attualizzato di tutti i pagamenti ancora da effettuarsi (lo stesso importo verrà iscritto anche in un’apposita voce dell’attivo).

Pistone e Santini (2016) hanno spiegato come l’IFRS 16, oltre ad avere un impatto su tutte quelle imprese tenute a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali, ha anche un impatto su tutte le altre realtà che lo redigono secondo i corrispondenti principi nazionali. Tanto è vero che, come riportato dal Latorraca (2016), per quanto riguarda i principi contabili italiani, il Legislatore ha sostenuto, nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 139 del 2005, che nel momento in cui entrerà in vigore l’IFRS 16 (1° gennaio 2019) si provvederà ad allineare la disciplina nazionale con quella internazionale.

Sempre secondo quest’ultimo, dal punto di vista normativo, qualcosa è già stato fatto. Con il decreto legislativo n. 139 del 2015, infatti, è stato inserito nell’art. 2423-bis il comma 1-bis (entrato in vigore il 1° gennaio 2016) che stabilisce, con riguardo alle operazioni poste in essere dalle imprese, che queste, siano effettuate tenendo conto del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò nonostante, questo decreto non ha modificato la materia relativa al leasing.

L’attuale normativa italiana (art. 2424 codice civile) prevede che, se un’impresa decide di prendere un bene in leasing, quest’ultima dovrà contabilizzare tale operazione sempre secondo il metodo patrimoniale, “violando” il cosiddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La suddetta normativa prevede, quindi, l’utilizzo di questo metodo di contabilizzazione anche quando si è di fronte ad un leasing di tipo finanziario salvo la presentazione (obbligatoria), da parte del locatario, di una serie di informazioni nella nota integrativa (art. 2427 codice civile). Devono essere presenti nella nota integrativa le seguenti informazioni (BancaDati24 e Latorraca S., 2015) :

- il valore del bene preso in leasing;
- il debito che il locatario è tenuto a rimborsare al locatore. Tale debito diminuirà di anno in anno attraverso il pagamento dei canoni;
- gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio;
- la quota di ammortamento d’esercizio riguardante il bene in leasing;
- l’impatto dal punto di vista fiscale dell’operazione di leasing;
- l’impatto che si avrebbe sul risultato di conto economico e di patrimonio netto se venisse utilizzato come metodo di contabilizzazione quello finanziario;

Soffermandosi, ora, sugli impatti di questo nuovo principio, un'interessante analisi è stata condotta, attraverso più pubblicazioni, dalla nota multinazionale Price Waterhouse Coopers (PWC anni?). In particolare, PWC ha analizzato gli effetti sia dalla parte del locatario che del locatore.

Secondo Tahtah, Taurae, Van Der Kuij e Carmichael (2016), per quanto riguarda il locatore, il nuovo standard interesserà praticamente tutti gli indici e gli indicatori di bilancio comunemente usati come l'indice di liquidità, indice di rotazione dell'attivo, l'indice di copertura degli interessi, l'EBITDA (aumento previsto pari al 13% (Tahtah, J., Roelofsen, E., 2016)), l'EBIT, l'utile operativa e quello netto, l'EPS, il ROCE, il ROE ed i flussi di cassa operativi. Più nello specifico, per quanto riguarda lo stato patrimoniale il totale fonti/impieghi aumenterà, l'indice di indebitamento crescerà (in media del 22% (Tahtah, J., Roelofsen, E., 2016)) mentre diminuiranno tutti i cosiddetti "capital ratios" mentre, in riferimento al conto economico, le spese relative alla locazione verranno sostituite dagli ammortamenti e dagli oneri finanziari.

Ciò, andrà ad influenzare sicuramente la parte contrattuale relativa al leasing portando ad un probabile ristrutturazione dei contratti soprattutto per quanto riguarda la "negoziante" di tutte quelle clausole che le parti devono prevedere in esso, oltre ad andare ad intaccare su quelle decisioni relative al fatto se acquistare un bene oppure prenderlo in leasing. Inoltre, il costo per tutti coloro che avranno contratti di leasing ancora in essere (di cui si è parlato in precedenza) per attenersi ad i nuovi standard potrebbe essere significativo.

In un'altra pubblicazione della PWC, Chad e Ashima (2016) hanno spiegato che la contabilità del locatore rimarrà sostanzialmente invariata rispetto allo IAS 17. Tuttavia, egli sarà comunque affetto dall'introduzione del nuovo standard a causa del mutamento dei comportamenti e delle esigenze dei clienti che andranno, di conseguenza, ad incidere sul suo modello di business. Per esempio, si prevede che saranno fortemente influenzate tutte quelle realtà che svolgono attività di locazione di beni molto costosi come aerei, navi, treni o altre attrezzature di produzione.

In conclusione, si può dire di essere in una fase di stallo, caratterizzata da non poca incertezza dovuta al fatto che non si sa ancora per certo quali saranno i cambiamenti che si verificheranno con l'introduzione dell'IFRS 16 anche perché, questo principio, non dà nessuna indicazione sulle modifiche che interverranno contemporaneamente su più profili contrattuali. Di conseguenza, potranno benissimo verificarsi situazioni alquanto controverse in cui, operazioni che in passato venivano contabilizzate come se si trattasse di un leasing, dopo l'entrata in vigore del nuovo standard, non debbano essere più contabilizzate come tali (potrebbe accadere anche il contrario).

Anche dal punto di vista normativo nazionale, il fatto che non si sia ancora provveduto ad allineare la relativa disciplina nazionale a quella internazionale (anche se il legislatore ha sostenuto ciò avverrà in futuro) fa sì che, tutt'oggi, vi siano significative differenze nella contabilizzazione del leasing tra chi è tenuto a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali e chi secondo quelli italiani, rendendo così difficile il confronto tra diverse realtà aziendali. Questo perché situazioni, che magari dal punto di vista della sostanza sono le stesse, vengono rappresentate nei documenti contabili in modo differente.

Conclusione

Tutti gli aspetti di cui si è parlato nel corso di questa relazione hanno permesso di evidenziare l'attuale disciplina in ambito nazionale ed internazionale relativamente a questo tipo di attività. Nell'esporre questi argomenti si è avuto modo di notare le principali divergenze in ambito di contabilizzazione a seconda dei principi utilizzati. Come si è già detto, questo porta a creare non pochi problemi, soprattutto per coloro che sono interessati a consultare i bilanci. Tali soggetti, infatti, nell'interpretare un bilancio trovano, molto spesso, le medesime operazioni rappresentate in modo diverso a seconda della disciplina contabile vigente all'interno del Paese in cui risiede la società.

Si può dire che questi problemi sono stati in parte superati con l'introduzione dei principi contabili internazionali che hanno la funzione di uniformare il trattamento contabile e la relativa rappresentazione in bilancio delle operazioni realizzate delle società.

In Italia è in atto un processo di allineamento alla disciplina internazionale per favorire anche tutte quelle imprese che non sono tenute a redigere il bilancio secondo i principi IAS/IFRS. C'è da dire però che le disuguaglianze sono ancora molte ed il suddetto processo non sarà di certo breve e non privo di ostacoli.

Dal punto di vista delle immobilizzazioni materiali, questa uniformazione dei principi di cui si è parlato è molto importante. Quest'ultime, fin dalla nascita della produzione di massa, hanno costituito parte rilevante delle realtà aziendali, indispensabili per raggiungere volumi di produzione irraggiungibili dal solo lavoro umano.

Bibliografia

ACERNESE, R. (2015). *IAS/IFRS analisi e confronto con la disciplina nazionale. IAS 16 – OIC 16: le attività materiali*. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, www.uniroma1.it.

ACERNESE, R. (2015). *IAS/IFRS analisi e confronto con la disciplina nazionale. IAS 40 – OIC 16: investimenti immobiliari*. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, www.uniroma1.it.

BANCADATI24. Scheda di sintesi: *Immobilizzazioni materiali - ammortamento immobilizzazioni materiali - autoveicoli aziendali - spesa per telefoni cellulari - immobilizzazioni materiali aspetti fiscali - immobili e terreni - impianti e macchinari*. Il Sole 24 Ore.

BANCADATI24. Scheda di sintesi: *Leasing - leasing metodo finanziario e patrimoniale - leasing operativo - riscatto - contratto di leasing - IAS 17 - OIC 1 - leasing finanziario - leasing immobiliare - deducibilità del leasing - leasing deducibilità*. Il Sole 24 Ore.

BANCADATI24. Scheda di sintesi: *Oic 16 - Ias 16 - Ias 40 - Investimenti immobiliari; Ias 23 - Ifrs 3 - Immobilizzazioni materiali - costruzioni in economia - permuta d'azienda - permuta - oneri finanziari - manutenzioni e riparazioni*. Il Sole 24 Ore.

BANCADATI24. Scheda di sintesi: *Principi contabili internazionali - IAS/IFRS*. Il Sole 24 Ore.

BIANCHI, L. (2008). *IAS/IFRS: uno sguardo d'insieme*. TuttoCamere, www.tuttocamere.it

CERBIONI, F., CINQUINI, L., SÒSTERO, U. (2011). *Contabilità e bilancio*. Terza edizione, McGraw – Hill, Milano, Cap. 7 e Cap. 16.

CHAD, S. ASHIMA, J. (2016). *In brief: It's finally here – IASB publishes new standard on lease accounting!*. PwC, www.pwc.com.

CODICE CIVILE. Art. 2423 – *Redazione del bilancio*.

CODICE CIVILE. Art. 2424 - *Contenuto dello stato patrimoniale*.

CODICE CIVILE. Art. 2426 - *Criteri di valutazione*.

CODICE CIVILE. *Art. 2427 - Contenuto della nota integrativa.*

DECRETO LEGISLATIVO. N. 38 DEL 28 FEBBRAIO 2005. *Art. 9-bis - Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità.*

EPSTEIN, B., J., JERMAKOWICZ, E., K. (2008). *IFRS (2008): Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards.* John Wiley & Sons, Hoboken (NJ).

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI. *Principi contabili internazionali (IAS/IFRS).*

FONDAZIONE OIC (2014). OIC 16 - *Immobilizzazioni materiali, Principio Contabile Nazionale.*

FONDAZIONE OIC (2016). Bozza per la consultazione OIC 16 - *Immobilizzazioni materiali, Principio Contabile Nazionale.*

FONDAZIONE OIC (2016). Bozza per la consultazione OIC 9 – *Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, Principio Contabile Nazionale.*

FORNACIARI, L. (2015). *Immobilizzazioni: le novità introdotte dall'OIC 16 e dall'OIC 9.* IPSOA, www.ipsoa.it

IASB. *IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari.*

IASB. *IAS. 17 - Leasing.*

IASB. *IAS 23 - Oneri finanziari.*

IASB. *IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività.*

IASB. *IAS 40 - Investimenti immobiliari.*

LATORRACA, S. (2015). *Leasing invariato nei bilanci 2016.* Il Quotidiano del Commercialista Eutekne.

LATORRACA, S. (2016). *Al via la nuova contabilizzazione del leasing.* Il Quotidiano del Commercialista Eutekne.

MAINARDI, M. (2000). *Il processo di convergenza contabile internazionale e l'applicazione del fair value agli investment property*. Cedam, Padova.

PARBONETTI, A. (2010). *I principi contabili internazionali*. Prima edizione, Carrocci, Roma, Cap. 3.

PISTONE, E., SANTINI, R. (2016). *IFRS 16: nuove regole per i leasing*. Il Sole 24Ore.

REGOLAMENTO C. E. N. 1606 DEL 2002. *Applicazione dei principi contabili internazionali*.

TAHTAH, J., TAURAE, J., VAN DER KUIJ, K., CARMICHAEL, D. (2016). *IFRS 16: The leases standard is changing – are you ready?*. PwC, www.pwc.com.

TAHTAH, J., ROELOFSEN, E. (2016) . *A study on the impact of lease capitalisation - IFRS 16: The new leases standard*. PwC, www.pwc.com.

TURRIS, A. (2016) *Leasing operativi e finanziari parificati*. Il Sole 24 Ore, pag. 37.

TURRIS, A. (2016). *Lo stato patrimoniale «censisce» tutti i leasing*. Il Sole 24 Ore, pag. 36.

VITTORIOSO, G., ANCHINO S. (2011). *Impairment test (Enciclopedia)*. Bankpedia, www.bankpedia.org.

VITTORIOSO, G., ANCHINO S. (2011). *Fair value nei bilanci che adottano gli IAS/IFRS*. Banckpedia, www.bankpedia.org.

N.B.: I documenti su Internet sono stati consultati nei mesi Luglio e Agosto 2016.